



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2014 (ex DPCM 22 settembre 2014 – GU n. 265 del 14/11/2014)

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti: - 0,76

Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 settembre 2014 ha definito anche le modalità di calcolo e di pubblicazione dell'indicatore annuale e, dal 2015, dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.

- **Modalità di calcolo**

- L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura, o richiesta equivalente di pagamento, e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento¹.

- **Definizioni**

- “transazione commerciale”: i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- “giorni effettivi”: tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- “data di pagamento”: la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
- “data di scadenza”: i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;
- “importo dovuto”: la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

- **Periodi inesigibilità**

- sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso

- **Formato pubblicazione**

- tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013

- **Tempi pubblicazione**

- indicatore annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento
- indicatore trimestrale, a decorrere dal 2015, entro 30 giorni successivi al trimestre

¹ Calcolato a partire dalle fatture liquidate nell'anno 2014.